

Gli alimenti preimballati per la vendita diretta nell'azienda di produzione non rientrano nella definizione di "preimballati" di cui al Reg. 1169/2011/UE. Sono soggetti all'etichettatura prevista dall'art. 44 per i prodotti non preimballati o preimballati nel luogo di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, con il solo obbligo di indicare gli allergeni presenti. Per le altre indicazioni viene fatto riferimento all'eventuale normativa nazionale, rappresentata in Italia dall'art. 16 del D.lgs n. 109/1992 che prevede l'etichettatura, anche con cartelli sul comparto di vendita, con indicazione di denominazione di vendita ed elenco degli ingredienti (oltre alle modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, ove necessario, e alla data di scadenza solo per le paste fresche). Tale tipologia di prodotto è esonerata dall'obbligo dell'etichettatura nutrizionale (Reg. 1169/2011/CE, allegato V "Alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale", punto 19 "gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale" ).